



Maria Chiara Ruscazio

(ricercatore a tempo determinato di Diritto ecclesiastico e canonico
nell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Lo 'sbattezzo', tra libertà religiosa e norme implicite.
Spunti di diritto comparato ***

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il quadro normativo - 3. Le soluzioni giurisprudenziali - 4. Riflessioni conclusive.

1 - Considerazioni introduttive

È ormai acquisita al sapere giuridico la consapevolezza che il diritto non è riducibile alla sua componente positiva, formalizzata nelle proposizioni prescrittive emanate dalle istituzioni statali. L'esperienza giuridica complessiva di un ordinamento consta, altresì, dei valori e dei modelli deontici che emergono spontaneamente dalla coscienza e dalla prassi sociali. In quest'ordine d'idee si iscrive la teoria delle c.d. norme 'implicite'¹: norme, appunto, che non trovano espressione nelle formule legali, ma che sono reperibili piuttosto nelle pratiche e nei comportamenti dei consociati; e che spesso non sono neppure esprimibili in termini prescrittivi esatti e fissati una volta per tutte (norme 'implicite e inferenziali')².

Secondo la teoria in esame, queste norme interagiscono con il diritto positivo mediante la loro assunzione fra i criteri di giustificazione di una decisione giuridica. Con riferimento al momento applicativo del diritto legale, ciò significa che il soggetto decisore seleziona una data interpretazione pratica della norma positiva, sulla base di argomenti che non sono riconducibili a criteri espliciti e formulati, bensì a principi generali inespressi, *standard* social-tipici, o presupposti culturali taciti. La controversia giuridica funge allora da 'rivelatore' dell'esistenza e

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sul concetto di normatività implicita si veda il fondamentale studio di **R. MACDONALD**, *Pour la reconnaissance d'une normativité implicite et «inférentielle»*, in *Sociologie et société*, 1(1986), pp. 47-57.

² **R. MACDONALD**, *Pour la reconnaissance*, cit., p. 53.



dell'efficacia di paradigmi normativi, normalmente operanti in forma intuitiva e spontanea entro la società di riferimento.

È alla luce di tale assunto che intendo riprendere l'analisi della questione della cancellazione del proprio nominativo dai registri di battesimo (c.d. 'sbattezzo'). Pur trattandosi di un tema il cui interesse appare ormai secondario, esso può essere utilmente impiegato ad illustrazione dell'interazione fra diritto positivo e norme implicite. Infatti, se si esamina la problematica nella prospettiva della comparazione giuridica, lo studio delle soluzioni proposte dai diversi ordinamenti permette di evidenziare l'operatività di principi giuridici, che non sono formalizzati, né compiutamente formulati a livello positivo; che tuttavia condizionano l'interpretazione e l'applicazione delle norme positive.

In particolare, la convergenza di argomentazioni e di esiti che si riscontra fra ordinamenti formalmente ispirati a modelli distinti di rapporto fra Stato e confessioni religiose - quali sono il modello francese e quello italiano - evidenzia la presenza, a livello latente, di concezioni culturali comuni dell'esperienza religiosa, plasmate dal paradigma cristiano, e destinate ad informare di sé i contenuti concreti non soltanto del diritto di libertà religiosa, ma altresì del diritto all'identità personale, che si vuole tutelato dalle leggi in materia di protezione dei dati personali.

2 - Il quadro normativo

Occorre pertanto analizzare, in primo luogo, la disciplina normativa predisposta dagli ordinamenti in esame per la tutela dei dati personali, entro la quale si inquadrano le istanze di cancellazione dai registri battesimali.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, vengono in rilievo la legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che costituiva la norma in vigore al momento delle prime controversie in merito, e il d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che l'ha sostituita. Tale decreto, peraltro, è intervenuto ad armonizzare la normativa previgente, ad adeguarla alle norme europee in materia e a migliorarne l'attuazione, ma non ne ha stravolto i lineamenti di fondo, in particolare per quanto riguarda i principi ispiratori³.

³ Così V. RESTA, *Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale: questioni ancora aperte dopo l'emanazione del codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2005, I, p. 567. Cfr. anche R. ACCIAI, *Privacy e fenomeno religioso: le novità del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2(2004), pp. 342-345, il quale evidenzia come i principi ispiratori della legge 675 del 1996



Sono proprio questi principi a richiamare primariamente l'attenzione, dal momento che, come è stato fatto notare, il loro inserimento nel tessuto normativo della legge conferisce un valore pienamente prescrittivo⁴. Essi si compendiano nel "rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità" dei soggetti tutelati, "con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale" (art. 1 legge n. 675 del 1996), ai quali il codice del 2003 aggiunge il diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1 e 2 d. lgs. n. 196)⁵. Se ne ricava che la normativa italiana ha recepito l'evoluzione, messa in luce dalla dottrina, del diritto di *privacy* da diritto alla riservatezza, inteso come *right to be let alone*, diritto all'esclusione dall'altrui conoscenza di quanto ha riferimento alla propria sfera intima⁶, a diritto all'autodeterminazione informativa, funzionale alla rappresentazione fedele e integrale di se stessi⁷. Da questa norma di principio si può trarre dunque una prima indicazione circa l'oggetto della tutela legale: il bene protetto è la libertà della persona di costruire la propria

siano stati arricchiti e integrati dalla riforma legislativa del 2003.

⁴ C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Europa e diritto privato*, 1998, I, p. 655.

⁵ Recentemente riaffermato quale diritto fondamentale della persona dal cons. 1 e dall'art. 1, c. 2 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che ha sostituito la Direttiva 95/46/CE in tale materia.

⁶ Per questa nozione di riservatezza cfr. A. CATAUDELLA, voce *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia giuridica, Roma, 1988, vol. XXVII, pp. 1-2.

⁷ Sulla evoluzione della nozione di *privacy* e dei suoi contenuti si vedano R. BOTTA, *Trattamento dei dati personali e confessioni religiose (dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 al d. lgs. 21 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, I, p. 889 ss.; G. BONI, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2001, p. 1692 ss.; G. BUSIA, voce *Riservatezza (diritto alla)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 4^a ed., Agg. 2000, p. 478 ss.; F. D. BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico, Tutela della privacy: l. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 228 ss.; N. COLAIANNI, *Libertà religiosa e società dell'informazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1(1999), p. 201 ss.; V. MARANO, *La protezione dei dati personali fra diritto statale e «garanzie» confessionali*, in *Ius Ecclesiae*, 18(2006), p. 62; V. PIGNEDOLI, *Privacy e libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 26 ss.; S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, p. 588 ss.; E. ROPPO, *Informatica, tutela della «privacy» e diritti di libertà*, in *Giurisprudenza italiana*, 1984, IV, p. 171 ss.; T.M. UBERTAZZI, *Diritto alla privacy. Natura e funzione giuridiche*, Cedam, Padova, 2004, p. 49 ss.



personalità, collocandosi nella società secondo le proprie scelte esistenziali, mediante il controllo sulla circolazione dei dati che la riguardano⁸.

Una seconda indicazione può trarsi dal collegamento instaurato dalla norma in esame fra i mezzi conferiti dalla legge al soggetto per il controllo del trattamento dei dati che lo riguardano, e i diritti e le libertà fondamentali della persona, in particolare il meta-valore della dignità umana, che li ricapitola. Il diritto di *privacy*, e le facoltà di cui esso si compone risultano, cioè, ultimamente strumentali alla protezione della dignità della persona⁹, intesa come riconoscimento dell'individuo quale principio originario d'azione¹⁰. Ne consegue che, in caso di conflitto fra i diritti riconosciuti al titolare dei dati e i diritti e gli interessi del responsabile del loro trattamento,

“i valori della riservatezza e della libertà di autodeterminazione informativa e rappresentativa [...] non possono considerarsi [...] assegnati al rango di valori sovraordinati e sempre o sotto ogni aspetto super-garantiti riguardo ad altri valori ugualmente fondamentali, perché anch'essi radicati nell'onnicomprensiva matrice della dignità umana”¹¹;

invece, il criterio del bilanciamento va individuato nella eventuale lesività del trattamento rispetto alla oggettiva¹² dignità personale dell'interessato, quale si realizza nella corrispondenza fra la concezione che un soggetto ha del proprio *self*, e la sua proiezione pubblica e sociale¹³.

⁸ Cfr. S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., pp. 589 e 603; v. anche V. PIGNEDOLI, *Privacy e libertà religiosa*, cit., p. 50 ss.

⁹ Cfr. N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci, Bari, 2000, pp. 53-54; V. MATHIEU, *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 133-135; V. PIGNEDOLI, *Privacy e libertà religiosa*, cit., p. 45; S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., p. 596.

¹⁰ V. MATHIEU, *Privacy e dignità dell'uomo*, cit., p. 134.

¹¹ S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dai registri di battesimo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1(2000), pp. 303-304.

¹² Sulla valutazione oggettiva della dignità personale, si veda *infra*, § 3.

¹³ In dottrina si è peraltro fatto notare che «il diritto all'autodeterminazione informativa non può tradursi in un diritto esclusivo di “autorappresentazione”, nel potere assoluto di un soggetto, cioè, di selezionare le informazioni che lo riguardano e con cui intenda presentarsi in pubblico» (N. COLAIANNI, *Banche dati e libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1(1994), p. 32), fino al punto, quindi, «di offrire anche una “falsa” rappresentazione della propria realtà personale» (S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante?*, cit., p. 299), in quanto più gradita al soggetto. Sulla dignità della persona quale criterio di bilanciamento fra interessi confliggenti tutelati dalla legge sulla *privacy*, v. V. PIGNEDOLI, *Privacy e libertà religiosa*, cit., p. 211.



In questa cornice assiologica e concettuale si inscrivono le facoltà e le prerogative concretamente attribuite, in origine, dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996, e ora dall'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, e che vengono in rilievo nell'ambito delle istanze di 'sbattezzo': diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati; diritto di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli la cui conservazione non è necessaria in rapporto agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati; diritto di opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Va ricordato che queste facoltà sono esercitabili anche nei confronti del trattamento dei dati personali effettuato dalle confessioni religiose nei confronti dei propri membri. Infatti, sebbene il legislatore italiano abbia preso in considerazione la specificità del fatto religioso collettivo, derogando al regime più severo previsto per il trattamento dei dati idonei a rivelare, tra l'altro, le convinzioni religiose, ove il trattamento sia effettuato da confessioni religiose o da enti religiosi rispetto ai propri aderenti¹⁴, in dottrina si è osservato che tale deroga è esplicitamente contemplata soltanto per quanto concerne gli adempimenti preventivi all'inizio del trattamento; non può, quindi, essere estesa *interpretative* ai diritti esercitabili dall'interessato in rapporto al trattamento già avviato¹⁵.

Anche l'ordinamento francese disciplina in maniera specifica il trattamento dei dati personali, con la legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 *relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés*, da ultimo modificata con legge n. 2017-55 del 20 gennaio 2017. Essa contiene, nel primo articolo, un'enunciazione di principi di contenuto simile all'omologo italiano: vi si dice, infatti, che l'informatica - che dev'essere al servizio del cittadino e deve svilupparsi nel quadro della cooperazione internazionale - "ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques". Il secondo comma, frutto di un intervento successivo, precisa che ogni persona (alle condizioni fissate dalla legge) "dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant". Vi si ritrova, dunque, il rinvio ai diritti e alle libertà fondamentali della persona quale *ratio* del controllo da questa esercitato sui propri dati¹⁶. Tali diritti sono individuati

¹⁴ Art. 22, commi 1-bis e 4, legge n. 675 del 1996, e ora, art. 26, commi 3 e 4, d.lgs. n. 196 del 2003.

¹⁵ Cfr. **D. MILANI**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2001, I, pp. 291-292.

¹⁶ Per una conferma di tale affermazione, con riguardo alla valutazione della legittimità dei motivi di opposizione al trattamento dei dati, cfr. **P. KAYSER**, *La protection de la vie*



in forma specifica nell'identità personale e nella riservatezza; manca un riferimento espresso alla dignità umana, che rimane però necessariamente sottesa ai beni della personalità, in quanto loro radice comune¹⁷.

La protezione della vita privata e dell'identità integrale e inalterata della persona passa così, concretamente, attraverso lo stesso tipo di facoltà e di prerogative riconosciute dalla legge italiana, quali il diritto di opposizione per motivi legittimi (art. 38 della versione consolidata della legge n. 78-17), quello di accesso e di comunicazione (art. 39), il diritto di rettifica e di cancellazione (art. 40).

Il trattamento dei dati concernenti le convinzioni religiose o filosofiche del soggetto è ammesso, in modo analogo e senza formalità preliminari, per le associazioni e gli organismi non lucrativi a carattere religioso o filosofico (artt. 8 e 22 della versione consolidata della legge), i quali non risultano però sottratti all'ambito di applicazione degli articoli da 38 a 40 del testo legislativo.

In tema di tutela della riservatezza va poi ancora citato l'art. 9 del *code civil*, che prevede il diritto di ciascuno al rispetto della vita privata e abilita il potere giudiziario a intervenire per impedire o far cessare le violazioni perpetrate in danno dell'intimità della sfera privata individuale. Sebbene la dottrina abbia colto il carattere sostanzialmente indefinito della nozione di vita privata assunta dal legislatore civile¹⁸, si può ritenere che essa coincida con il concetto di riservatezza nel significato tradizionale di divieto di immistione - nella duplice accezione di investigazione e divulgazione non consensuali - nella *privacy* di una persona¹⁹. Ora, la sfera della riservatezza include anche le opinioni filosofiche e religiose, che l'individuo abbia deciso di non rendere note²⁰. L'art. 9 c.c. partecipa dunque della protezione complessivamente accordata dall'ordinamento francese ai dati personali individuali, nella misura in cui implica un diritto alla riservatezza dei dati idonei a rivelare l'identità spirituale e religiosa di una persona.

L'analisi di queste norme legislative in materia di trattamento dei dati personali evidenzia tuttavia un profilo rilevante per la verifica

privée, Economica-PUAM, Aix-en-Provence-Paris, 1990, p. 351.

¹⁷ Si veda, in tal senso, **F. RIGAUX**, *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruylant-LGDJ, Bruxelles-Paris, 1990, p. 693.

¹⁸ **B. ADER**, *La protection de la vie privée en droit positif français*, in *Legicom*, 4(1999), p. 7; **O. D'ANTIN**, **L. BROSSOLLET**, *Le domaine de la vie privée et sa délimitation jurisprudentielle*, ivi, p. 9 ss.; **P. KAYSER**, *La protection de la vie privée*, cit., p. 225; **F. RIGAUX**, *La protection de la vie privée*, cit., p. 716 ss.

¹⁹ **P. KAYSER**, *La protection de la vie privée*, cit., pp. 225-226.

²⁰ **P. KAYSER**, *La protection de la vie privée*, cit., p. 185.



dell'esistenza di principi impliciti all'opera nelle controversie relative allo 'sbattezzo'. Infatti, i concetti legali di autodeterminazione informativa, identità personale, dignità non sono oggetto di una definizione analitica ed espressa da parte del legislatore. Ciò significa che la determinazione del loro contenuto di senso, della loro portata e dei termini del loro bilanciamento con valori e diritti pari ordinati è rimessa al decisore del singolo caso. Appare dunque verosimile che, nel compiere tali operazioni, egli si lasci condurre in larga parte da principi, *standard* valutativi e concezioni implicite e inferenziali.

Nel caso specifico della cancellazione dai registri di battesimo, a venire in bilanciamento sono i diritti di autodeterminazione informativa e di identità personale dell'individuo, da un lato, e i diritti speculari di autonomia organizzativa e, dunque, di identità collettiva della confessione religiosa, dall'altro. Ora, la definizione del punto concreto di bilanciamento fra questi diritti dipende, in ultimo, dal modo in cui ciascun ordinamento interpreta e definisce il confine fra la sfera di potestà dello Stato - in cui si colloca la tutela apprestata dalla legge ai dati personali - e la sfera di libera esplicazione dell'ordinamento confessionale. La delimitazione di queste sfere non avviene, però, soltanto alla luce di criteri esplicitamente fissati dal diritto positivo; ma anche in relazione a criteri tratti dal senso comune e dalla prassi socialmente prevalente, che appartengono, dunque, al 'non-detto' del diritto.

Si tratta ora di vedere se, nel bilanciamento concreto dei diritti in concorso, i giudici nazionali si richiamano, esplicitamente o implicitamente, al riconoscimento dell'ordine normativo confessionale quale ordine distinto da quello dello Stato, e per questa via, agli ulteriori *standard* sociali implicite che ne determinano i rispettivi ambiti di pertinenza.

3. Le soluzioni giurisprudenziali

Il quadro normativo esposto costituisce il fondamento delle istanze presentate per ottenere, nei rispettivi ordinamenti, la cancellazione del nominativo dell'istante dal registro di battesimo in cui risultava annotato.

La vicenda italiana è nota, ed è stata ampiamente commentata²¹; qui ci si limiterà a riportare i diritti invocati dalla parte istante sulla base della

²¹ Si vedano i contributi di **S. BERLINGÒ**, *Si può essere più garantisti del Garante?*, cit., p. 295 ss.; **G. BONI**, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali*, cit., p. 1687 ss.; **F.D. BUSNELLI**, **E. NAVARRETTA**, *Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/1996 si confronta con la libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3(2000), p. 855 ss.;



legge di tutela dei dati personali, e le argomentazioni svolte dai soggetti decisori aditi, segnatamente dal Garante per la protezione dei dati personali e, in seconda battuta, dal Tribunale civile di Padova.

L'istanza è fondata sul diritto dell'interessato ad ottenere "l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati" (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 della legge 675/1996, normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza), in funzione della tutela della riservatezza (qui intesa come diritto di essere lasciato solo) e dell'identità personale, protette dall'art. 1 della medesima legge. Ci si riferisce altresì al diritto alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati, con riguardo all'ipotesi in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti (art. 13, comma 1, lett. c), n. 2 della legge 675/1996), dal momento che l'interessato non intrattiene più rapporti con il titolare del trattamento (la Chiesa cattolica). Infine, si invoca il diritto di opposizione al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi (art. 13, comma 1, lett. d) della legge citata), rinvenuti qui nelle convinzioni religiose e filosofiche dell'interessato.

Le argomentazioni con cui prima il Garante, poi il Tribunale, hanno respinto le motivazioni dell'istanza possono essere così sintetizzate: esclusa l'invocabilità del diritto di aggiornamento e rettifica dei dati, in quanto non si tratta di un dato inesatto di cui si chiede la modifica, bensì di un dato di cui si intende eliminare l'esistenza materiale²², la sua conservazione si giustifica in quanto:

- la registrazione del battesimo non costituisce soltanto un dato relativo all'aderente, ma altresì la traccia documentale di un fatto storico (l'avvenuto battesimo), il quale, da un lato, concorre a determinare la rappresentazione che la Chiesa cattolica ha della propria realtà²³; dall'altro lato, non può considerarsi lesivo né della

G. DALLA TORRE, *Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci ed ombre di una decisione*, in *Giustizia civile*, 1(2001), p. 235 ss.; **A. FUCCILLO, R. SANTORO**, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 129 ss.; **D. MILANI**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa*, cit., p. 283 ss.; **V. RESTA**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale*, cit., p. 576 ss.; **C. VENTRELLA MANCINI**, *Diritto alle "identità" e profili interordinamentali: cambiamenti di status e certificazioni religiose*, in *Diritto e religioni*, 1(2010), p. 254 ss.

²² Garante per la protezione dei dati personali, del 13 settembre 1999 (testo consultabile al sito www.olir.it, visitato il 3 novembre 2017). Avanti al giudice civile tale diritto non viene più invocato.

²³ *Ibidem*.



- dignità della persona²⁴, né della sua libertà religiosa, dal momento che non impedisce di revocare la propria appartenenza alla Chiesa cattolica e di far risultare ciò pubblicamente²⁵;
- i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica²⁶, e le operazioni ad essi relative sono strettamente connesse con l'attività di amministrazione dei sacramenti, ossia con "l'attività più squisitamente religiosa della Chiesa cattolica", attinente alla sua "specifica missione spirituale" e disciplinata dal suo ordinamento istituzionale; si tratta, dunque, di attività che rientrano nell'ordine proprio della Chiesa, riconosciuto come indipendente e sovrano dall'art. 7 Cost.²⁷. Pertanto, lo Stato non può interferire con lo svolgimento di tali attività, le quali di conseguenza non sono sindacabili dai suoi organi, salvo che vengano ad incidere su interessi irrinunciabili, quale è la tutela dei diritti inviolabili della persona; ma tale violazione non sussiste, nella misura in cui l'interessato rimane libero di far risultare le proprie mutate convinzioni tramite apposita annotazione sul registro²⁸.

²⁴ Trib. Civ. Padova, decr. n. 3722 del 29 maggio 2000 (testo consultabile al sito www.olir.it, visitato il 3 novembre 2017). Il giudice civile specifica al riguardo che la dignità personale deve essere valutata "alla stregua non del soggettivo sentire dell'individuo ma [...] dei valori e dei criteri assunti dall'ordinamento dello Stato; per quest'ultimo non può certo costituire una sorta di marchio infamante l'essere stato sottoposto ad un rito proprio di una confessione religiosa da esso riconosciuta".

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Garante per la protezione dei dati personali, delibera 13 settembre 1999, cit.

²⁷ Trib. Civ. Padova, decreto n. 3722 del 29 maggio 2000, cit. Il riferimento alla Chiesa cattolica come «ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 7 della Costituzione» si trova anche nella delibera del Garante.

²⁸ L'argomentazione si trova sia nella pronuncia del Garante, che in quella del Tribunale civile. Nel decreto del giudice patavino appare l'ulteriore considerazione che le operazioni oggetto del ricorso "coinvolgono anche diritti di altre persone: in primo luogo dei genitori [del ricorrente], i quali, nel libero esercizio di un diritto ora costituzionalmente riconosciuto (art. 30 Cost.), hanno desiderato per il proprio figlio la somministrazione del sacramento del battesimo come espressione dei propri convincimenti religiosi ed hanno perciò diritto che questa scelta - la quale attiene ad una sfera di libertà personale anch'essa tutelata dalla Costituzione - rimanga documentata (anche dopo la loro morte) nelle forme che essi stessi hanno accettato, richiedendo il battesimo". Nella delibera del Garante si precisa invece che l'opposizione per motivi legittimi potrebbe farsi valere nel caso in cui, successivamente alla manifestazione di volontà negativa dell'interessato, il dato relativo al battesimo venisse utilizzato per continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità (ad esempio, nel quadro di rilevazioni statistiche).



Il perno dell'argomentazione è, dunque, il riconoscimento dell'ordinamento confessionale cattolico quale ordine distinto, indipendente e sovrano rispetto allo Stato, come limite all'applicazione del diritto statale; limite che, nel bilanciamento con il diritto fondamentale di *privacy*, può essere superato soltanto in presenza di una contraddizione insanabile - nel caso di specie assente - con la dignità della persona umana e con l'aspirazione a veder correttamente rappresentata la propria identità, ossia con la *ratio* costitutiva della protezione accordata dalla legge dello Stato ai dati personali. La presa d'atto della irriducibile alterità dell'ordine confessionale rispetto all'ordine dello Stato si traduce nella valorizzazione della differenza che corre tra il battesimo - fatto storico incancellabile - e la semplice registrazione di una *membership* associativa, verificandosi così una convergenza tra la considerazione del battesimo *ex parte Status*, e la corrispondente qualificazione canonica²⁹.

Il ragionamento appare coerente rispetto alle premesse normative dell'ordinamento italiano, in particolare rispetto al principio, formulato esplicitamente nel testo costituzionale, della distinzione degli ordini. Il giudice italiano, dunque, ha impiegato tale principio (esplicito) per assumere lo *standard* socioculturale (fino a quel momento implicito) relativo alla qualificazione del battesimo come dato di fatto incancellabile.

L'ordinamento francese, invece, pur riconoscendo la libertà di organizzazione dei culti (art. 1 legge 9 dicembre 1905) e l'autonomia del diritto religioso³⁰, non contempla una formulazione normativa esplicita

²⁹ Orientato in questo senso si veda il decreto generale della Conferenza episcopale italiana recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* (20 ottobre 1999), nella parte in cui dispone che "la richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone" (art. 2 § 9). Si veda anche, con riferimento alla cresima (ma trasponibile al battesimo), il decreto del Vicariato di Roma del 23 giugno 2006 (Annotazione sul registro dei cresimati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica), là dove si dice che l'annotazione del sacramento negli appositi registri "documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato" (testo consultabile al sito www.olir.it, visitato il 3 novembre 2017). A questo proposito è degno di nota l'accostamento fatto in dottrina tra registri battesimali e registri dello stato civile (R. TERRANOVA, *Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2001, I, p. 311-312); accostamento che sembra suggerito, seppure in maniera vaga, anche dal decreto del Tribunale di Padova, là dove si dice che "la conservazione dell'atto di battesimo [...] appare necessaria per realizzare le finalità proprie della sua registrazione: è, questo, un principio che vale in genere per la registrazione degli atti, che anche nell'ordinamento civile è fatta per essere conservata nel tempo".

³⁰ Cfr. F. MESSNER, P.-H. PRÉLOT, J.-M. WOEHLING, *Droit français des religions*,



paragonabile all'art. 7 della Costituzione italiana. Ciononostante, già nel 1992 l'autorità amministrativa indipendente incaricata di vegliare sull'applicazione della legge n. 78-17 del 1978, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), aveva rigettato un'istanza di cancellazione del nominativo dai registri di battesimo, fondata sul diritto di rettifica dei dati personali, argomentando, tra l'altro, che l'iscrizione del battesimo nel relativo registro traduceva la sua realtà di fatto storico, il quale secondo il diritto canonico riveste un carattere indelebile che non consente di considerarlo un'informazione "périmée" (come tale, suscettibile di cancellazione ai sensi di legge)³¹.

Le giurisdizioni francesi, poi, sono state, più di recente, sollecitate in un caso in cui il ricorrente, che aveva già ottenuto la menzione nel registro di battesimo della propria volontà di "rinnegare" il sacramento ricevuto, insoddisfatto della soluzione, aveva, in un secondo momento, inutilmente richiesto la cancellazione del dato stesso.

Il ricorso, accolto in primo grado, è stato successivamente respinto nel giudizio di appello promosso dalla controparte³², e nel giudizio di cassazione³³, con motivazioni sostanzialmente identiche. I giudici hanno ritenuto in primo luogo infondato il motivo di ricorso, basato sull'esistenza di un pregiudizio all'intimità della vita privata *ex art. 9 c.c.*, derivante dal fatto che il mantenimento della menzione del nome sul registro di battesimo e dell'atto di rinnegamento sarebbero idonei a rivelare la (non) appartenenza religiosa dell'interessato. Secondo i giudici, infatti, il battesimo costituisce un avvenimento pubblico, la cui divulgazione può ritenersi lesiva del diritto alla vita privata soltanto ove abbia per obiettivo o per effetto di gettare discredito o di suscitare atteggiamenti discriminatori nei confronti del soggetto, cosa che non si è verificata nel caso di specie. D'altra parte, la consultazione del registro è riservata al solo interessato e ai ministri di culto, che sono tenuti al segreto, mentre l'unica pubblicità su tale informazione data a terzi è stata causata dall'interessato stesso.

LexisNexis, Paris, 2013, 2^{ème} ed., p. 701 ss.

³¹ Il contenuto del responso della CNIL è riportato in **P. BILLAUD**, *À propos d'une pratique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés: le droit individuel de radiation des registres paroissiaux de baptêmes*, in *L'année canonique*, XXXV, 1992, pp. 256-258, e in **A. CARBASSE**, *La protection des données en France et les Églises*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1(1994), pp. 19-20.

³² Cour d'appel de Caen, 1^{ère} civ., n. 11/03427 del 10 settembre 2013, in *Recueil Dalloz*, 14 novembre 2013, n. 39, pp. 2611-2612.

³³ Cour de Cassation, 1^{ère} civ., n. 13-25.156 del 19 novembre 2014, in *Recueil Dalloz*, 16 aprile 2015, n. 14, p. 850.



La Corte ha rigettato, in secondo luogo, l'altro motivo di ricorso, fondato sulla violazione della regola stabilita dall'art. 8, secondo comma, n. 3 della legge n. 78-17 del 1978, secondo la quale il trattamento di dati relativi alle opinioni filosofiche e religiose di una persona, da parte di organizzazioni a carattere religioso, sarebbe consentito soltanto per i dati riguardanti i membri e le persone che intrattengono contatti regolari con esse, e non si giustificerebbe più allorché l'interessato abbia manifestato la volontà di non far più parte dell'organizzazione e di non avere più contatti con essa. Si ha qui - si noti bene - l'affermazione dei giudici che il battesimo costituisce un fatto la cui realtà storica è incontestabile; la sua conservazione si inquadra nella finalità legittima dell'amministrazione del culto cattolico, mentre la tutela dei diritti fondamentali della persona - segnatamente, il diritto ad aggiornare la propria posizione in materia di appartenenza religiosa - è assicurata dalla possibilità di annotare nel registro l'avvenuto cambiamento di convinzioni.

Come è per il giudice italiano, quello francese accoglie dunque l'argomento del carattere storico e fattuale del battesimo; non si sofferma, invece, espressamente su quello fondato sulla distinzione dell'ordine secolare e di quello confessionale³⁴.

I due argomenti appaiono tuttavia strettamente connessi fra loro: è il riconoscimento di un ordine giuridico altro, distinto rispetto a quello dello Stato e non assoggettabile alla giurisdizione statale per quanto attiene agli atti ad esso interni, che permette al giudice dello Stato di intendere il battesimo come una realtà non riducibile ad un dato personale nella disponibilità delle parti, recependo parzialmente la prospettiva canonica al riguardo³⁵.

La controprova dell'esistenza di questo nesso è duplice. Da una parte, l'argomento della storicità del battesimo, sebbene corrisponda al principio generale *factum infectum fieri nequit*³⁶, non è una constatazione obbligata, in sé incontrovertibile; tant'è vero che in dottrina s'è potuto affermare che "per sua natura ogni registrazione veritiera riguarda fatti storicamente accaduti"³⁷, e che pertanto «tous les fichiers qui constatent un

³⁴ Si vedano al riguardo le considerazioni nella nota anonima a sentenza *Note sur l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 10 septembre 2013*, in *Société, droit et religion*, 1(2014), pp. 134-135, e in **O. ECHAPPÉ**, *Sacrement, état civil et vie privée: un délicat arbitrage par les juges judiciaires*, in *Transversalités*, 2(2014), pp. 33-34.

³⁵ In tal senso cfr. **F. DIEU**, *Le baptême, un événement ineffaçable*, in *Recueil Dalloz*, 16 aprile 2015, n. 14, p. 854; si veda anche *Note sur l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 10 septembre 2013*, cit., pp. 136-137.

³⁶ Così **S. BERLINGÒ**, *Si può essere più garantisti del Garante?*, cit., p. 321.

³⁷ **D. MILANI**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa*, cit., p. 286.



acte ou un événement deviendraient définitifs sous prétexte qu'ils constatent des "faits"»³⁸.

Dall'altra parte, la Corte d'appello di Caen ha giudicato irrilevante la prova, addotta dal ricorrente, che in un'altra diocesi i nomi figuranti sul registro di battesimo erano stati cancellati su richiesta della persona battezzata: il vescovo di quella diocesi aveva infatti attestato successivamente come si fosse trattato di un errore della sua cancelleria. Pertanto, a giudizio della Corte, l'avvenimento non era "démonstratif d'une évolution de la doctrine de l'église catholique transposable au cas d'espèce". È stato peraltro acutamente osservato come questa precisazione

«réserve a contrario l'hypothèse d'une évolution de la doctrine de l'Église et [...] montre que le juge civil s'estime tenu d'appliquer les règles claires et établies de l'organisme religieux qui est partie au procès. Si donc l'Église catholique, [...] décidait de donner des instructions claires et concordantes à ses différents évêques allant dans le sens d'une possibilité d'effacement d'un nom du registre des baptêmes, l'on peut penser que le juge civil ferait droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à tel ou tel diocèse "récalcitrant" de faire droit à sa demande d'effacement»³⁹.

Sembra allora possibile ipotizzare che i giudici francesi nella decisione del caso siano stati guidati dal principio analogo a quello esplicitamente applicato dai giudici italiani, per cui vi è un ordine normativo particolare, 'altro' rispetto a quello dello Stato: l'ordine ecclesiale, di cui l'ordinamento francese riconosce "l'existence et la vocation juridique"⁴⁰ proprie, "indipendenti e sovrane", o quantomeno, autonome e non soggette alle 'incursioni' del diritto statale.

Se si accetta tale ipotesi, l'assenza di un riferimento esplicito a tale principio sarebbe da ascrivere alla volontà dei giudici di evitare il conflitto ideologico inerente all'affermazione (e alla delimitazione) di un ambito sottratto alla competenza e al controllo del diritto statale; e di rimandare piuttosto per la sua individuazione concreta a quanto comunemente ammesso in un contesto socioculturale, che, come è per quello italiano, reca l'impronta della civilizzazione cristiana. Nel caso di specie, il *common sense* sociale indica che il battesimo è un dato di fatto, che non condiziona

³⁸ J. HAUSER, *Le baptême dans la religion catholique, un fait accompli dont la mention serait «définitive» au regard des règles civiles*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, janvier-mars 2015, p. 101.

³⁹ F. DIEU, *Le baptême, un événement ineffaçable*, loc. cit.

⁴⁰ R. LIBCHABER, *Limitation et auto-limitation du droit étatique, à propos de la radiation d'une mention de baptême*, in *Recueil Dalloz*, 14 novembre 2013, n. 39, p. 2615.



l'appartenenza religiosa contro la volontà del battezzato (tanto che egli ha diritto di farla risultare sul registro pertinente); ma che non può essere sindacato - nemmeno quanto alla sua registrazione - dal giudice dello Stato. Al limite, questi potrà intervenire contro il cattivo uso che del dato viene fatto (a fini statistici o discriminatori).

Viene in tal modo autorevolmente provato che la portata del diritto a ricostruire liberamente la propria identità (a)religiosa, che è una componente fondamentale della dignità del soggetto, e a cui risulta funzionale il controllo, previsto dalla legge positiva, sul trattamento dei dati personali, non viene determinata né in termini soggettivi, dipendenti esclusivamente dal volere del diretto interessato; né in termini rigorosamente oggettivi, bensì in rapporto alle norme socioculturali implicite prevalenti di volta in volta.

4 - Riflessioni conclusive

Quanto osservato a proposito degli ordinamenti francese e italiano può riscontrarsi in altre esperienze giuridiche.

A questo riguardo, è emblematico il caso spagnolo. Anche in questo ordinamento è venuto a consolidarsi l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di invocare il diritto di rettifica e cancellazione dei dati personali, in particolare di quelli inesatti o incompleti⁴¹, onde ottenere la soppressione della registrazione battesimale o la semplice annotazione marginale che si è inteso esercitare tale diritto. Contrariamente a quanto si potrebbe forse supporre in relazione a un ordinamento caratterizzato da rapporti di tipo concordatario con la Chiesa cattolica, il giudice iberico⁴² non

⁴¹ Tale diritto è consacrato all'art. 16 della Ley Orgánica de Protección de Datos Personales n. 15/1999 del 13 dicembre 1999. La legge si propone di "garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar" (art. 1). Come gli omologhi francese e italiano, essa contempla un'eccezione ai requisiti più stringenti richiesti per il trattamento dei dati 'sensibili' in favore delle chiese, confessioni o comunità religiose (art. 7), che non impedisce, secondo quanto stabilito dalla Agencia de Protección de Datos, l'esercizio del diritto alla cancellazione e a che i dati siano esatti e rispondenti in maniera verace alla situazione attuale dell'interessato (cfr. **F. PÉREZ-MADRID**, *Protección de datos personales y apostasía*, in *Revista general de derecho canónico y eclesiástico del Estado*, XIX, 2009, p. 11).

⁴² Nella specie, si tratta del Tribunal Supremo, sent. n. 4646 del 19 settembre 2008 (in *www.poderjudicial.es*, visitato il 15 novembre 2017). Contro questa sentenza è stato promosso *recurso de amparo* dall'Agencia de Protección de Datos, dichiarato però inammissibile dal Tribunal constitucional per carenza di legittimazione attiva del soggetto



fonda la propria conclusione sull'autonomia confessionale in materia di organizzazione e di funzionamento interni⁴³. Né il giudice si fonda, in via principale, sul fatto che il battesimo costituisca un dato storico, sebbene questa considerazione ne rafforzi la decisione finale⁴⁴. Sceglie invece di ritenere che i registri battesimali non possano considerarsi alla stregua di archivi di dati (*ficheros*): cioè, ai sensi dell'art. 3, lett. b) LOPD, come "conjunto organizado de datos de carácter personal", in quanto non strutturati secondo un criterio particolare, che ne permetta un facile reperimento⁴⁵. Pertanto, tali registri risultano integralmente sottratti alla disciplina della legge di protezione dei dati personali.

Il giudice spagnolo evita in tal modo di affrontare il conflitto soggiacente fra l'autonomia confessionale e il diritto individuale riconosciuto dall'ordinamento statale⁴⁶. Si può allora pensare che si tratti di una strategia funzionale all'operatività di un principio normativo implicito simile a quello probabilmente sotteso alla decisione del giudice francese.

Ne risulta confermata la capacità delle norme socio-culturali implicite di pervadere, e, da ultimo, condizionare il diritto positivo, esplicito e formulato. D'altro canto, il recentissimo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, contiene ora una norma che deroga al regime previsto per il trattamento dei dati 'sensibili' in favore delle organizzazioni filosofiche e religiose quando il trattamento, effettuato "nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie [...] riguardi unicamente i membri, *gli ex membri*, o le persone che hanno regolari contatti" con l'organizzazione (corsivo mio) (art. 9, secondo comma, lett. d)). Il riferimento agli *ex membri*, non presente nella norma corrispondente della precedente Direttiva 95/46/CE, parrebbe pertanto integrare gli evidenziati orientamenti

ricorrente, con atto 20/2011 del 28 febbraio 2011 (vedi **F. PÉREZ-MADRID**, *Protección de datos y autonomía de las confesiones. Consideraciones acerca del auto 20/2011 del Tribunal constitucional español*, in *Il diritto ecclesiastico*, I-II, 2011, pp. 265-266).

⁴³ L'argomento è stato invece esplicitamente invocato dalla diocesi ricorrente.

⁴⁴ Nel senso che, anche volendo riconoscere un diritto di cancellazione della registrazione battesimale, non ricorrerebbe il presupposto giustificativo del carattere inesatto del dato, dato che nei libri battesimali "se recoge un dato histórico cierto".

⁴⁵ In particolare, il giudice argomenta che non è possibile accedere al dato se non si conosce previamente la parrocchia in cui è stato impartito il battesimo; e che, comunque, tali registri non sono accessibili ai terzi.

⁴⁶ Cfr. **M. ARENAS RAMIRO**, *Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008, sobre cancelación de datos personales en los libros de bautismo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3(2009), p. 972.



giurisprudenziali nazionali in materia di 'sbattezzo', influenzati a loro volta dalle norme implicite sottostanti.

La vicenda dello 'sbattezzo' suggerisce dunque alcune considerazioni generali sul rapporto intercorrente fra diritto positivo e norme socio-culturali implicite, che possono orientare utilmente la politica del diritto. La norma positiva, esplicita e formulata, viene ad innestarsi su una piattaforma di norme implicite e inferenziali, che si forma spontaneamente a partire dal consenso sociale diffuso su determinati valori o criteri deontici. Sono queste norme che ne determinano, in larga parte, il loro significato, il contenuto concreto e la portata applicativa. Esse rimangono tendenzialmente 'invisibili', proprio perché generalmente condivise, e perciò date per presupposte e scontate. Si rendono, invece, 'visibili', allorché vengano proposte una interpretazione ed una applicazione della norma positiva che le contrastino - come appunto nel caso esaminato. Tramite l'assunzione ad argomento della decisione giuridica, la norma implicita può reagire nel senso di neutralizzare l'interpretazione confliggente. Soltanto quando il consenso sociale sulla norma implicita risulta definitivamente incrinato dal generalizzarsi delle interpretazioni dissenzienti, essa viene meno e sarà sostituita dai valori e dai criteri deontici nuovi o reinterpretati.

Tale dinamica s'inscrive nella delicata questione del nesso che intercorre imprescindibilmente fra «laws» e «mores», se il diritto vuole essere ordine efficace ed adeguato per la società che lo esprime⁴⁷. Viene qui più che mai in rilievo la dimensione prudenziale del diritto, intesa nel senso più autentico di discernimento 'in situazione' delle esigenze della giustizia. Di fronte a *standard* impliciti profondamente radicati nella coscienza e nella prassi sociali, il giurista accorto dovrebbe allora verificare anzitutto quali valori di giustizia vengono così espressi dal corpo sociale. Ove tali valori appaiano essenzialmente armonici rispetto ai principi fondamentali su cui si regge l'ordinamento positivo, egli dovrebbe dunque chiedersi se gli *standard* impliciti che li esprimono impediscano realmente e significativamente il godimento dei diritti fondamentali della persona. In questo caso, potrebbe ritenersi necessario 'forzare' l'abbandono dello *standard* ed espungerlo dalla formazione della decisione giuridica.

Nella vicenda esaminata, lo *standard* socioculturale - che esclude l'assimilazione del battesimo ad un dato personale - appare connesso al valore, riconosciuto costituzionalmente, del rispetto di una sfera intangibile

⁴⁷ Si ricordino in proposito le acute riflessioni di R. DAHRENDORF, *Law and order*, Stevens, Londra, 1985, p. 79.



di autonomia dell'organizzazione confessionale; allo stesso tempo, non risulta incidere in maniera apprezzabile sul diritto individuale alla libera definizione della propria identità religiosa. In un caso del genere, sembra più ragionevole rimettersi al (buon) senso comune e lasciare uno spazio maggiore allo sviluppo spontaneo della coscienza sociale, quale mezzo per integrare letture eventualmente nuove e diverse del contenuto essenziale dei diritti umani fondamentali.